



TRIBUNALE DI UDINE

N. 16 /2023 Disposizioni di servizio

Disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti soggetti a rito semplificato di cognizione art. 281 *decies* e ss. c.p.c.

Il Presidente ed il Dirigente,

osservato che la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia e la L.197/2022), ha introdotto il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e ss c.p.c. contestualmente abrogando il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;

rilevato che anche le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione sono state modificate nel senso che i procedimenti che in precedenza dovevano seguire il rito sommario di cognizione dovranno seguire il rito semplificato di cognizione;

atteso che tale modifica entrerà in vigore a partire dal 1/3/2023;

valutata la necessità di dare disposizioni alle cancellerie in ordine alla verifica della corresponsione del corretto CU relativo ai procedimenti introdotti con la nuova ritualità, a partire dal 1° marzo 2023;

Considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel secondo libro del c.p.c. e non più tra i procedimenti speciali del libro IV, come previsto per il vecchio rito sommario, che nella sostanza viene a sostituire;

considerato che si tratta di un rito applicabile alla pressoché totalità delle controversie e che, anche per quanto attiene la fase decisoria, vi è piena equiparazione al rito ordinario perché il rito semplificato si conclude con sentenza e non più con ordinanza, come era previsto dall'art. 702 bis c.p.c., sicché il nuovo rito non va in alcun modo considerato come procedimento speciale;

tutto ciò considerato, nell'attuale quadro normativo, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR. n. 115/2002 laddove viene stabilito l'importo del CU in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c.

si dispone

che la cancelleria proceda al controllo di regolarità sull'importo del CU per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione nella misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell'art. 13 DPR. n. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. Lgs. n. 150/2011, Capo III. Il presente provvedimento ha efficacia dal 1/3/2023.

Si comunichi alle cancellerie civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

Udine, 21 febbraio 2023.

Il Dirigente
Dott.ssa Lorenza Martina

Il Presidente
Dott. Paolo Corder